



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'**

ATTO N. DD 2596

Torino, 21/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE.
CIG. N. 8664615A7C.

La Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale, n. 168 del 04/03/2021 deve provvedere all'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati, secondo le disposizioni contenute nella parte III del D.Lgs. 50/2016.

Al fine di poter individuare gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura di affidamento della concessione, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs 50/2016, garantendo il rispetto, nell'ambito dell'espletamento delle procedure, dei principi di cui all'art. 30 c. 1 del medesimo decreto, con Determinazione Dirigenziale n. 964 del 10/3/2021 si è provveduto alla pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione d'interesse, in conformità di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4/2016 dell'ANAC.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 28/4/2021 si è preso atto dell'esito dell'avviso esplorativo della manifestazione di interesse, con l'approvazione dell'elenco dei tre operatori che hanno presentato l'istanza e che saranno invitati alla procedura negoziata, secondo i principi di legge precedentemente indicati.

La gara ad evidenza pubblica ha come obiettivo quello di selezionare il progetto più adeguato alle esigenze della Città, e pertanto il criterio di individuazione del concessionario sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione del progetto, ossia: alla qualità del servizio offerto, in termini di affidabilità e sicurezza della manifestazione, dell'organizzazione del servizio soprattutto in relazione all'educazione alla legalità e al rispetto delle regole, alla promozione dell'interculturalità e dell'inclusione, nonché alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, quali la differenziazione dei rifiuti, del riciclo e del riuso.

La concessione del servizio attualmente prevede che l'attività sia localizzata nell'area di via

Carcano 14/A; a seguito di approfondite verifiche territoriali, l'Amministrazione ha facoltà di modificare la localizzazione dell'attività per sopravvenute esigenze derivanti da motivi di interesse pubblico e/o di ordine pubblico, anche al fine di favorire una eventuale rotazione sul territorio cittadino, impegnandosi a individuare un'area con caratteristiche analoghe - per capienza, numero stalli, mq. totali, localizzazione sul territorio - a quella attualmente utilizzata, mantenendo chiaramente invariati i termini e le modalità di concessione del servizio che sono stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto e nell'allegato disciplinare tecnico, fatto salvo il rispetto dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La gara sarà espletata secondo le disposizioni contenute nella parte III del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b).

Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Detti elementi sono contenuti nel Capitolato speciale sul quale è stata acquisita validazione dell'Area Appalto ed Economato e nei relativi allegati, che insieme alla lettera d'invito si approvano con la presente determinazione e della quale formano parte integrante. (All. 1).

L'attività fino a qui svolta ha dimostrato la valenza dell'iniziativa sotto l'aspetto dell'inclusione sociale e del sostegno al reddito delle fasce della popolazione più svantaggiate, ma ha anche evidenziato risultati positivi in termini di tutela dell'ambiente e di impulso all'economia circolare, resi evidenti dai riscontrati esiti in materia di riutilizzo dei materiali e di differenziazione dei rifiuti, altrimenti destinati allo smaltimento in modo indifferenziato in discarica.

Per questo motivo la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno ripetere l'esperienza giudicata positiva, procedendo in modo da non determinare soluzioni di continuità, che potrebbero anche creare fenomeni di abusivismo e tensione sociale, come già successo in passato. Considerate le nuove disposizioni normative, soprattutto in relazione alla prevenzione e al contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19, che potrebbero nuovamente disporre una riduzione del numero potenziale di espositori e alla difficoltà della ripresa delle attività economiche, a seguito della suddetta pandemia, il numero di stalli su cui calcolare il corrispettivo dovuto per ogni giornata di attività è stato stabilito in 240. Questo numero costituisce il valore su cui parametrare il corrispettivo del contratto, considerando un valore di 2,74 Euro a stallo, per un totale di Euro 657,60 il canone minimo dovuto dal concessionario alla Città per ogni singola giornata. Qualora siano stati assegnati più di 240 stalli, il canone sarà calcolato in base all'effettivo numero di stalli assegnati e in base all'eventuale rialzo offerto in sede di gara.

Il rialzo unico percentuale, ai fini della valutazione della migliore offerta economica, sarà richiesto sul valore per ogni stallo, come indicato all'art. 3 del Capitolato allegato. Il corrispettivo minimo di Euro 657,60 sarà dovuto comunque, indipendentemente dal pieno utilizzo dell'area.

A copertura dei costi il concessionario potrà richiedere un contributo agli espositori per l'utilizzo dello stallo, non superiore a Euro 10,00 (IVA inclusa) giornalieri per il primo anno di concessione, e non superiore a Euro 12,00 (IVA inclusa) giornalieri dal secondo anno di concessione.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutte le azioni necessarie al buon funzionamento delle attività di scambio e vendita, svolgendo una funzione di controllo, di mediazione interculturale e gestione dei conflitti, di accompagnamento sociale e informazione, collaborando con gli uffici competenti della Città, con il Corpo di Polizia Municipale e con le forze dell'ordine, garantendo inoltre la pulizia dell'area, la raccolta differenziata dei rifiuti e il conferimento in discarica dell'indifferenziato, al termine dell'attività.

Si ribadiscono tutti gli altri aspetti organizzativi e precisamente: la percentuale di addetti da stimare in relazione al numero di espositori (1 addetto ogni 40) la gestione dello sportello per la raccolta delle prenotazioni, le dimensioni degli stalli, l'obbligo della raccolta dei rifiuti e di pulizia dell'area a fine attività, la gestione degli aspetti relativi al controllo della viabilità e relativa informazione alla cittadinanza di eventuali modifiche, le giornate di svolgimento di attività e gli orari.

Il concessionario a seguito dell'aggiudicazione della concessione e prima dell'avvio dell'attività, dovrà fornire il DUVRI, il Piano di gestione del primo soccorso, dell'emergenza e dell'evacuazione, il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, i cui costi sono a carico dell'affidatario. La concessione avrà durata di quattro anni e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.

La Città può decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, c. 12 del D. Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Trattandosi di affidamento in concessione con corresponsione di un corrispettivo a favore dell'Amministrazione, la Commissione non procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, nonché della L. 241/1990.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate:

DETERMINA

1. di approvare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 4/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, l'indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati per anni quattro. La durata decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12, secondo le disposizioni contenute nella parte III del D. Lgs. 50/2016 e da espletarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b);
2. di approvare la lettera d'invito ed il Capitolato speciale allegato al presente provvedimento (All.1) ed i suoi relativi allegati.
3. di dare atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2;
4. di rinviare al provvedimento di aggiudicazione l'approvazione dell'affidamento;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dare inoltre atto che:
- il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
 - il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'affidamento non comporta alcuna spesa, ma l'introito di un corrispettivo;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 è avvenuta la revisione del testo del "Patto di integrità delle imprese concorrenti ad appaltatrici degli appalti comunali" allegato al Capitolato di gara;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta";
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

IL DIRETTORE
Firmato digitalmente
Emilio Agagliati

CIG: 8664615A7C

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI.

(Aggiudicazione Offerta Economicamente più Vantaggiosa)

La Città di Torino con deliberazione n. 168/2021 – G.C. 4/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato le linee guida e dato mandato alla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità di avviare la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di vendita e scambio occasionale degli oggetti usati, ai sensi della parte III del D. Lgs. 50/2016. La scelta del concessionario avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/02/2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 04/03/2019, in quanto compatibili.

Con Determinazione Dirigenziale n. 964/2021 del 10/03/2021 è stato indetto l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione del servizio suddetto.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 28/04/2021 si è preso atto dell'esito dell'avviso esplorativo della manifestazione di interesse, con approvazione dell'elenco degli operatori che hanno presentato istanza.

Ad esito dell'indagine di mercato di cui all'avviso suindicato, codesto operatore economico, il quale ha manifestato interesse nel termine stabilito, è invitato a presentare la propria offerta nell'ambito della procedura per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, come dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale e secondo la disciplina di cui alla presente Lettera d'invito.

Si precisa che il presente invito non è stato preceduto da alcuna verifica da parte dell'Amministrazione relativamente al possesso o meno, in capo agli operatori che hanno manifestato interesse, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura. La verifica sul possesso dei requisiti richiesti sarà svolta solo a seguito di presentazione dell'offerta e secondo le modalità di cui alla presente Lettera d'invito e della normativa vigente.

Amministrazione aggiudicatrice: CITTÀ DI TORINO - DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

CONTATTI E INFORMAZIONI: Tel. 01101130499 - 01101130323 - 01101124753

P.E.C.: integrazione@cert.comune.torino.it

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura proponendo quesiti da inoltrare all'indirizzo PEC suindicato non oltre **5 giorni** lavorativi antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte, pertanto, ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.: dott. Emilio AGAGLIATI, Direttore Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

<u>SEZIONE I - MODALITÀ DI GARA</u>	4
<u>ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE</u>	4
<u>ART. 2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE</u>	5
<u>ART. 3 CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE</u>	5
<u>ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</u>	6
<u>ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</u>	7
<u>BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"</u>	7
<u>BUSTA 2) "DOCUMENTAZIONE TECNICA".</u>	9
<u>BUSTA 3) "OFFERTA ECONOMICA".</u>	9
<u>PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO</u>	10
<u>ART. 6 ONERI PER LA SICUREZZA</u>	10
<u>ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u>	11
<u>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</u>	11
<u>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA</u>	13
<u>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</u>	13
<u>METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI</u>	14
<u>ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA</u>	15
<u>ART. 9 SUBAPPALTO</u>	15
<u>SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO</u>	15
<u>ART. 10 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO/A, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE</u>	15
<u>Presentazione Documenti</u>	15
<u>Tracciabilità flussi finanziari</u>	16
<u>Comunicazione nominativo Referente</u>	16
<u>Mancata conclusione del rapporto contrattuale</u>	16
<u>Modalità e tempi di esecuzione</u>	16
<u>ART. 11 ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI</u>	16
<u>ART. 12 PERSONALE</u>	17
<u>ART. 13 TUTELA DEI/DELLE LAVORATORI/TRICI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA</u>	18
<u>ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE</u>	18
<u>ART. 15 PENALITÀ</u>	18
<u>ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	20
<u>ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	21
<u>ART. 18 RECESSO</u>	21
<u>ART. 19 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO</u>	21
<u>ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITÀ DELLA CESSIONE DEL CREDITO</u>	22
<u>ART. 21 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI</u>	23
<u>ART. 22 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO</u>	23
<u>ART. 23 DOMICILIO E FORO COMPETENTE</u>	23
<u>ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	23

ALLEGATI

- ALL. 1 – DISCIPLINARE TECNICO
- ALL. 1B – PLANIMETRIA AREA
- ALL. 2 – MODELLO DI ISTANZA
- ALL. 3 – INDICAZIONI PRELIMINARI PER IL VERBALE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
- ALL. 4 – DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA
- ALL. 5 – OFFERTA ECONOMICA / DETTAGLIO COSTI DELLA MANODOPERA
- ALL. 6 – CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ALL. 7 – ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE
- ALL. 8 – PATTO DI INTEGRITÀ
- ALL. 9 – DGUE
- ALL. 10 – INFORMATIVA PRIVACY
- ALL. 11 – ELENCO PERSONALE IMPIEGATO
- ALL. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI.
LOTTO UNICO CIG 8664615A7C**

SEZIONE I - MODALITÀ DI GARA

La Città di Torino intende procedere all'affidamento in concessione del servizio in oggetto, ai sensi della parte III del D. Lgs. 50/2016. La scelta del concessionario avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/02/2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 04/03/2019, in quanto compatibili.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la Concessione del Servizio di Gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati ed è previsto in un unico lotto indivisibile. L'attività oggetto della Concessione è normata dal Regolamento Comunale per la gestione dell'attività di scambio e vendita occasionale di oggetti usati n. 390 della Città di Torino.

L'oggetto della Concessione di servizio è la gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati da svolgersi nelle giornate del sabato e della domenica per un totale indicativo di 104 giornate annue ed eventualmente anche in altre giornate (ad esempio, festività infrasettimanali), concordate con l'Amministrazione. L'orario di svolgimento del servizio è previsto indicativamente dalle ore 6.00 alle ore 17.00 compresa l'attività di allestimento, rimozione e pulizia.

Come previsto dall'art. 4 c. 1 del Regolamento Comunale n. 390, l'Amministrazione individua l'area ospitante con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Al momento, l'attività è localizzata nello spazio di via Carcano n. 14/A Torino, per una superficie totale di mq 8.800 circa e un numero massimo di stalli posizionabili e previsti pari a 400, come da planimetria allegata (All. 1B). Il numero indicativo medio delle presenze allo stato attuale è di 332 espositori.

A seguito di approfondite verifiche territoriali, l'Amministrazione ha facoltà di modificare la localizzazione dell'attività per sopravvenute esigenze, derivanti da motivi di interesse pubblico e/o di ordine pubblico, anche al fine di favorire una eventuale rotazione sul territorio cittadino, impegnandosi a individuare un'area con caratteristiche analoghe - per capienza, numero stalli, mq. totali, localizzazione sul territorio - a quella attualmente utilizzata.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutte le azioni necessarie al buon funzionamento delle attività di scambio e vendita, svolgendo una funzione di controllo, di mediazione interculturale, di accompagnamento sociale e di informazione, collaborando con gli uffici competenti della Città, con il Corpo di Polizia Municipale e con le forze dell'ordine, garantendo inoltre la pulizia dell'area, la raccolta e il conferimento dei rifiuti al termine delle attività.

A copertura dei costi il concessionario potrà richiedere un contributo agli espositori per l'utilizzo dello stallo:

- non superiore a Euro 10,00 (IVA inclusa) giornalieri per il primo anno di concessione;
- non superiore a Euro 12,00 (IVA inclusa) giornalieri dal secondo anno di concessione.

L'accesso al pubblico dovrà essere gratuito.

Il servizio che si concede è descritto, in relazione alle caratteristiche tecniche e procedurali, nel Disciplinare Tecnico allegato (All.1) al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi. Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla gestione delle attività di vendita e scambio di oggetti usati, le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale.

ART. 2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di quattro anni e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, ove ne ricorra la necessità.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.

Il valore della concessione, costituito dal fatturato generato dal triennio di servizio 2017/2020, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad Euro 1.000.000,00 oltre ad Euro 220.000,00 per IVA al 22%.

Il contratto di Concessione potrà essere modificato, senza nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 del Codice, per interventi legati all'area e alla programmazione, necessari per garantire la sostenibilità del servizio, senza alterare la natura della Concessione stessa.

ART. 3 CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione comprende quanto dovuto dal concessionario a titolo di occupazione dell'area, sia esso a titolo di Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (COSAP) che di canone concessorio.

Il corrispettivo è calcolato sul valore dello stallo posto a Euro 2,74; tale valore sarà eventualmente rideterminato a seguito delle risultanze di gara, applicando la percentuale di rialzo offerto sul valore dello stallo.

Il corrispettivo minimo dovuto, indipendentemente dal pieno utilizzo dell'area, per ogni singola giornata di attività, sarà pari al 60% degli stalli occupabili.

A mero titolo esemplificativo e senza l'applicazione dell'eventuale rialzo, ipotizzando un'area da 400 stalli occupabili, il corrispettivo minimo dovuto sarà quello corrispondente al costo di 240 stalli (400*60%), pari a € 657,60 = 240 x € 2,74.

Dal 241° stallo il corrispettivo dovuto sarà calcolato in base all'effettivo numero di stalli assegnati.

Di seguito è riportata la tabella illustrativa con la modalità di calcolo del corrispettivo dovuto per ogni giornata di attività senza l'applicazione dell'eventuale rialzo:

AREA con numero stalli assegnabili	minimo dovuto	valore dello stallo	calcolo del corrispettivo dovuto
400 stalli	60% degli stalli	2,74 €	minimo dovuto = (60% di n° stalli occupabili 240 x 2,74 = 657,6 €) + (n° stalli occupati eccedenti il 60% x 2,74 €)

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Requisiti Speciali e Mezzi di Prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

- **Requisiti di idoneità**

a. **Iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

b. **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2017-2020 servizi analoghi a quelli oggetto della gara di importo minimo complessivo pari a € 200.000,00.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, CIG, nominativo, ente, unità organizzativa, telefono, email del Responsabile del Procedimento) per consentire il reperimento d'ufficio della certificazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Presentazione dell'offerta

La documentazione di cui ai successivi punti dovrà pervenire in busta chiusa alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12.00 del 19/07/2021 a mezzo raccomandata del Servizio Postale di Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnata a mano presso

Servizio Protocollo Generale della Città di Torino
PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ N. 1 – 10122 TORINO
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-12.00

Sulla busta dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere indicati:

DESTINATARIO: DIREZIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

OGGETTO: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI

Farà fede l'apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l'ora di ricevimento. In caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro l'ora e la data di scadenza indicata.

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente:

1. **Istanza di ammissione** alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata alla "Sindaca della Città di Torino" presentata utilizzando l'apposito fac-simile: "Istanza di partecipazione" (Allegato 2), sottoscritta ed accompagnata dalla copia del documento di Identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A.:
 1. denominazione:
 2. ragione sociale:
 3. sede e oggetto attività:
 4. partita Iva o codice fiscale
 5. nominativi amministratori e legali rappresentanti;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- c) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati;
- d) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi territoriali stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

- e) di accettare l'impegno, come previsto dall'art. 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, ad **assorbire nel proprio organico il personale già operante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell'appalto alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente**, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato 11 al presente capitolato.
 - f) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
 - g) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008;
 - h) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30, c. 4 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - i) di aver preso visione del documento: **"Indicazioni preliminari per il Verbale di coordinamento e la cooperazione**, relativo ai rischi specifici e di interferenza, presenti nel luogo di lavoro oggetto della Concessione, allegato al presente Capitolato (All. 3);
 - j) di impegnarsi a presentare il **DUVRI, il Piano di gestione del primo soccorso, dell'emergenza e dell'evacuazione, il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19;**
 - k) di dare atto che la prestazione offerta corrisponde alle specifiche e ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato (All. 1);
 - l) di impegnarsi a rispettare quanto disciplinato dall'articolo 12 del presente capitolato;
 - m) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio, con massimali non inferiori a quanto indicato nel capitolato d'appalto;
 - n) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015 07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013 07699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
 - o) di impegnarsi a sottoscrivere il Contratto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 (consultabile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni>) antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di appalto o del verbale di avvio del servizio in caso di consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - p) di non avere debiti nei confronti del Comune di Torino ovvero di aver concordato e sottoscritto un piano di rientro per pagamenti insoluti con il Comune di Torino e di essere in regola con i pagamenti dei ratei;
2. **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta allegato al presente Capitolato (All. 8);

3. **Documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute.

4. **D.G.U.E.** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, e precisamente: Parte II – Informazioni sull'operatore economico; Parte III – Motivi di esclusione; Parte IV – Criteri di selezione; Parte VI – Dichiarazioni finali, utilizzando il modulo allegato (All. 9) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono utilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

5. **Dichiarazione di ottemperanza** al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il facsimile allegato al presente capitolato (All. 4).

6. **Ricevuta** in originale comprovante il versamento del contributo dovuto a favore di ANAC per l'importo di Euro 140,00 (centoquaranta/00).

BUSTA 2) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, redatta secondo le seguenti modalità:

Il progetto del Servizio di Gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati dovrà contenere, in un elaborato di massimo 8 pagine in formato A4 a firma del legale rappresentante/rappresentanti (in caso di ATI):

1. descrizione delle modalità di archiviazione e di gestione della banca dati degli iscritti, del sistema delle prenotazioni, delle presenze dei partecipanti e della trasmissione delle stesse per ogni giornata di attività agli uffici competenti;
2. descrizione delle mansioni e dell'organizzazione del personale impiegato;
3. illustrazione dell'allestimento di piani di lavoro sopraelevati (tavolini, banchetti, ecc) per l'esposizione della merce rispetto alla % richiesta nel disciplinare tecnico (All.1, art.12);
4. descrizione delle modalità per la differenziazione dei rifiuti specificando le diverse frazioni o tipologie dei materiali e le modalità di riutilizzo della merce non venduta, anche allegando le lettere degli accordi degli operatori del settore;
5. indicazione del rapporto tra addetti ed espositori presenti, nel rispetto del rapporto minimo di 1 addetto ogni 40 espositori.

BUSTA 3) “OFFERTA ECONOMICA”, contenente esclusivamente l'offerta economica.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà essere formulata indicando la percentuale di rialzo sul valore del singolo stallo stabilito e indicato all'art. 3 del presente capitolato, che determinerà il corrispettivo dovuto per ogni giornata di attività.

L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, anche l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

All'interno della busta “offerta economica”, dovrà essere altresì inserito il Piano di assorbimento del personale impiegato dalle ditte uscenti, con illustrazione delle modalità di applicazione della clausola sociale in coerenza con i contenuti degli allegati riportanti il personale da riassorbire.

L'offerta non potrà essere inferiore all'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

Il recapito, secondo le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

L'offerta presentata oltre il termine stabilito e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al c. 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente Concessione e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel documento "**Indicazioni preliminari per Verbale di coordinamento e cooperazione**" (All.3) e nel **DUVRI che sarà presentato dal soggetto aggiudicatario prima dell'inizio dell'attività**. Qualora nel corso della Concessione la Città definisca una nuova localizzazione delle attività in area differente da quella in cui prenderà avvio il servizio, sarà a carico dell'Amministrazione la predisposizione delle indicazioni preliminari per nuovo Verbale di coordinamento e cooperazione.

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>Massimo 70 punti</i>
Offerta economica	<i>Massimo 30 punti</i>
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Descrizione delle modalità di archiviazione e di gestione della banca dati degli iscritti, delle violazioni del regolamento da parte dei partecipanti, del sistema delle prenotazioni e delle presenze, e del sistema della trasmissione delle stesse per ogni giornata di attività agli uffici competenti.	24		24		
2	Descrizione delle mansioni e dell'organizzazione del personale impiegato.	8		8		
3	Allestimento ulteriori strutture/manufatti per l'esposizione sopraelevata della merce	10			10	

	rispetto alla % richiesta nel disciplinare tecnico (Allegato Tecnico n° 1, art.12)					
4	Descrizione delle modalità per la differenziazione dei rifiuti specificando le diverse frazioni o tipologie dei materiali e le modalità di riutilizzo della merce non venduta, anche allegando le lettere degli accordi degli operatori del settore.	20		20		
5	Rapporto addetti / espositori minimo 1 ogni 40.	8			8	
	Totale	70				

1. Descrizione delle modalità di archiviazione e di gestione della banca dati degli iscritti, del sistema delle prenotazioni, delle segnalazioni di violazione al Regolamento n. 390 ad essi collegate, delle presenze dei partecipanti e della trasmissione delle stesse, per ogni giornata di attività, agli uffici competenti. **Peso 24**

Criterio Motivazionale:

Sarà valutato in modo particolare il progetto che adotterà il sistema di archiviazione e gestione dei dati informatizzato e visibile dagli uffici competenti in tempo reale.

2. Descrizione delle mansioni e dell'organizzazione del personale impiegato. **Peso 8**

Criterio Motivazionale:

Data la natura di progetto sociale, oltre alle funzioni di gestione dell'attività e di controllo del rispetto delle regole, si privilegeranno le competenze inerenti alla relazione interpersonale, in particolare nel campo della mediazione interculturale, nell'accompagnamento alla conoscenza delle regole e all'educazione ambientale relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

3. Allestimento ulteriori strutture/banchetti per l'esposizione sopraelevata della merce rispetto alla % richiesta nel disciplinare tecnico (ALL.1, art. 12) **Peso 10**

n. 5% ulteriori strutture/banchetti coefficiente 0,5

n. 10% ulteriori strutture/banchetti coefficiente 0,7

n. 15% ulteriori strutture/banchetti coefficiente 1

4. Progetti e modalità per promuovere la gestione e la valorizzazione dei rifiuti come risorsa, tramite la raccolta differenziata e la promozione del riciclo e del riutilizzo dei rifiuti. **Peso 20**

Criterio Motivazionale:

Sarà valutata la presenza di convenzioni o accordi con operatori del settore per ridurre il conferimento in discarica e incentivare le pratiche del riciclo.

5. Rapporto tra addetti ed espositori presenti, nel rispetto del rapporto minimo previsto nell'allegato disciplinare tecnico (All.1) di 1 addetto ogni 40 espositori (1/40). Avrà pertanto maggior peso l'offerta che avrà il numero più basso di espositori per 1 addetto. **Peso 8**

- 1 addetto da 30 a 39 espositori – coefficiente 0.5
- 1 addetto per meno di 30 espositori – coefficiente 1

Ai sensi dell'art. 95, c. 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 20 punti** per il punteggio tecnico complessivo, il quale sarà calcolato tenendo presente per i criteri n. 1, 2, 3, 4, 5 il punteggio conseguito prima della parametrizzazione.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. La soglia sarà applicata secondo le modalità descritte nell'ultimo capoverso del paragrafo "METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI".

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri qualitativi (n. 1, 2, 4) cui è assegnato un punteggio determinato, mediante: la media dei coefficienti variabili tra zero o uno, attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

<i>tabella dei coefficienti di valutazione dell'offerta tecnica</i>	
1.	Giudizio ottimo: coefficiente di valutazione 1,0
2.	Giudizio distinto: coefficiente di valutazione 0,9
3.	Giudizio buono: coefficiente di valutazione 0,8
4.	Giudizio discreto: coefficiente di valutazione 0,7
5.	Giudizio sufficiente: coefficiente di valutazione 0,6
6.	Giudizio insufficiente: coefficiente di valutazione 0,5
7.	Giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di valutazione 0,4
8.	Giudizio scarso: coefficienti di valutazione 0,3-0,2-0,1
9.	Elemento non presente/incoerente: coefficiente di valutazione 0,0

Al criteri quantitativi (3, 5) viene assegnato un punteggio che sarà determinato moltiplicando il coefficiente corrispondente alla specifica offerta per il criterio e il punteggio previsto per lo stesso. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per i singoli criteri come sopra indicato.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a / R_{\max}$$

dove

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio quantitativo (prezzo), variabile tra zero e uno;

R_a = rialzo percentuale del concorrente a-esimo

R^{max} = rialzo percentuale massimo sul prezzo offerto dai concorrenti.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$C_{(a)} = \frac{\sum_{i=1}^N (W_i * V_{(a)i})}{\sum_{i=1}^N (W_i * V_{(a)i})}$$

dove:

$C_{(a)}$ = Punteggio dell'offerta a-esima;

N = numero totale dei criteri di valutazione;

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i -esimo;

$V_{(a)i}$ = coefficiente di prestazione dell'offerta (a), variabile tra zero e uno, riferito al criterio di valutazione (i).

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che consegnerà il punteggio complessivo maggiore, dato dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e per quella economica. Nel caso due o più concorrenti conseguano il medesimo punteggio complessivo, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta tecnica, in caso di parità sulla stessa, si procederà a sorteggio.

La Commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/02/2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 04/03/2019.

Si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, c. 12 del D. Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) **pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)** fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 31 c. 5 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di indicazione dell'intento il subappalto non sarà autorizzato. Come previsto nel patto di integrità, sottoscritto dall'offerente, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3 del Codice.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 10 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO/A, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

Presentazione Documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, **entro 10 giorni consecutivi** dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione:

- **la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.**

Pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Comunicazione nominativo Referente

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 11 ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € Euro 1.200.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin

d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 12 PERSONALE

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La **ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i.** in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

Inoltre, il personale impiegato nell'attività della concessione dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, o altro sistema di identificazione, che i lavoratori saranno tenuti a esporre durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelle il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere agli uffici preposti l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato, con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso agli uffici preposti il curriculum professionale.

Inoltre, dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Il soggetto aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Come previsto dall'art. 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell'appalto alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale. A tal fine si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo svolgimento del servizio suddivisi per qualifica, ore lavorate e anzianità di servizio nell'appalto (All.11).

Conformità a protocollo intesa della città con OO.SS. stipulato il 31/7/2018.

Il presente Capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo citato rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

ART. 13 TUTELA DEI/DELLE LAVORATORI/TRICI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, avvalendosi del DEC sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo **Certificato di Conformità** utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All.6).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e **dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.**

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà a inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

È prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 PENALITÀ

La Ditta affidataria è tenuta a effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano **inadempimenti, irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento** degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**. Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale,

e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante **risolve il contratto** durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del Certificato di regolare esecuzione (All. 7).

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro IV (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.

La casistica sottoelencata riporta, a titolo meramente esemplificativo, alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento.

Le penali saranno applicate per le seguenti inadempienze:

- mancata realizzazione dell'evento (fatte salve gravi condizioni di maltempo o eventuali altre gravi cause di forza maggiore o altre ragioni preventivamente verificate dall'Amministrazione)
- incompleta infrastrutturazione o presidio dell'area
- mancato rispetto degli orari previsti nel disciplinare tecnico
- mancato rispetto delle proposte dichiarate nell'offerta tecnica
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato e nell'Allegato tecnico
- per altre accertate carenze qualitative della prestazione ovvero per difformità da quanto previsto dal disciplinare tecnico, in misura variabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempienza contrattuale.

ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoelencate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il DEC o il RUP possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale

1) In tutti i casi in cui ricorrano **circostanze speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da **verbale di sospensione o altro documento**, contenente altresì:

- a. l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio;
- b. lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto;
- c. le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta;
- d. l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato e ultimato senza eccessivi oneri;
- e. l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal RUP per **ragioni di necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, **durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per la concessione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità**; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il **RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.**

Sospensione parziale

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, il concessionario può chiedere **il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.**

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 il **DEC, accertato che il concessionario risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione** particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio svolto.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre **la risoluzione del contratto** nei casi seguenti:

- a. nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- b. nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. nel caso in cui il concessionario abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- d. nel caso previsto dall'art. 6 c. 8 D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo).

In caso di risoluzione del contratto il **Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria** o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 18 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna e verifica la regolarità del servizio.

ART. 19 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta **all'osservanza di tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti** e in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, dovrà osservare le disposizioni in ottemperanza alle circolari del Ministero degli Interni:

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa, del 12 marzo 2014, n. 3794 e s.m.i;
- Modelli Organizzativi e Procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, del 18 luglio 2018, n.11001.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del Servizio di Gestione delle Attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il **DUVRI** (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'Allegato 3 alla presente istanza. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza e individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In ottemperanza alla circolare del 18 luglio 2018 "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" l'impresa si impegna a fornire il Piano di Sicurezza.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato Allegato 3, conseguenti a eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione, in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

In fase di esecuzione del contratto, in caso di **variazione della locazione delle attività, dovrà essere sottoscritto un nuovo DUVRI e un nuovo Piano di Sicurezza.**

ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITÀ DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta a eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e del comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

ART. 21 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali.

ART. 22 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 23 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (ALL. 12)

L'aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alla gara di cui la Città è titolare, e verrà sottoscritto il relativo contratto.

Responsabile del procedimento: *Emilio Agagliati*

Direttore dell'esecuzione del contratto: *Antonio Ippolito*